

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAN

Disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori dell'ACNA di Cengio

Presentata l'11 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende tutelare quei lavoratori che sono stati esposti ai danni derivanti da sostanze tossiche e nocive.

La legge 27 marzo 1992, n. 257, regola, tra l'altro, il trattamento pensionistico di quei lavoratori che sono stati esposti, appunto per motivi di lavoro, alle dannose conseguenze sulla salute che derivano dal contatto con l'amianto. In particolare, secondo alcuni studi, anche i lavoratori che hanno svolto la propria opera per oltre dieci anni presso l'ACNA di Cengio sarebbero stati esposti ad analoghi rischi e danni. Pertanto, per una questione di equità, appare giusto che il trattamento pensionistico previsto per i lavoratori dell'amianto sia applicato anche a coloro che hanno subito medesime condizioni ambientali di lavoro.

L'opportunità di tale estensione emerge anche dalla decisione del Governo di non utilizzare l'impianto RESOL e, quindi, di

non avviare subito quel processo di bonifica del sito su cui insiste la fabbrica interessata, con la conseguenza che molti posti di lavoro vedono il concreto ed imminente rischio di venire soppressi.

Pur mantenendo fermo l'auspicio che l'ACNA, in un prossimo futuro, possa in qualche modo ripristinare il pieno ritmo produttivo di lavoro, l'approvazione della presente proposta di legge rappresenterebbe un atto di giustizia per tutti coloro che, senza esserne al corrente, hanno messo a repentaglio la propria incolumità fisica lavorando in un ambiente dal quale potrebbero derivare rischi dovuti alla presenza di elementi tossici e nocivi.

La proposta di legge consta di due articoli. Il primo dispone l'estensione dei benefici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori dell'ACNA di Cengio, mentre il secondo reca la conseguente copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I benefici previdenziali previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi ai lavoratori dell'ex ACNA di Cengio che sono stati esposti per oltre dieci anni al grave rischio chimico dell'ACNA CO spa e dell'Organic Chemicals srl situati nel sito.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

